12478/13
CRON. 413/13
REP. 12811/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la dott.ssa FABIANA CORBO, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.35509/2009 del Ruolo Generale Contenzioso

tra

BOLAFFI S.P.A.,

ATTRICE

E

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO,

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Bolaffi s.p.a. conveniva innanzi all'intestato Tribunale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per ottenere l'accertamento della esclusiva proprietà di sei monete dalla stessa acquistate al fine di ottenerne il dissequestro e la libera disponibilità.

All'uopo premetteva:

- di esser un'azienda che opera nel settore della filatelia e, in generale, dei beni da collezionismo, sin dal 1890;

DIRITTI DI COPIA € 8,96

- di aver acquistato in data 3.1.2002 sei monete che presentavano un particolare vizio di conio: tali monete, pur avendo il diametro e le dimensioni della moneta con valore nominale di 2 centesimi di euro, mostravano su di un a faccia (il cd. rovescio") il valore nominale della moneta da 1 centesimo di euro; sull'altra faccia della moneta (il cd. "dritto" o anche "nazionale") era invece correttamente raffigurata l'effigie della Mole Antonelliana di Torino prevista per le monete da 2 centesimi di euro di emissione italiana;
- che di tali monete 5 esemplari sono stati ceduti alla Bolaffi da , al prezzo complessivo di euro ;
- che l'ultima delle predette monete è stata a sua volta ceduta alla Bolaffi da al prezzo di euro ;
- che sia lo che la al momento della vendita avevano dichiarato di aver rinvenuto le monete in dei kit di euro del valore complessivo di Lire 25.000, posti in circolazione in Italia verso la fine del 2001 per favorire la circolazione della nuova moneta ed abituare i cittadini al suo uso;
- che la Bolaffi rese immediatamente noto al pubblico tale singolare acquisto ricevendo la notizia ampio risalto sui giornali;
- che pochi giorni dopo, in data 7.1.2002, la Procura di Roma disponeva il sequestro ex art. 253 c.p.p. delle monete in un procedimento penale contro ignoti per gli ipotizzati reati contro la pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio (peculato, abuso d'ufficio, ricettazione);
- che in data 10.1.2002 la Guardia di Finanza eseguiva il sequestro delle monete presso gli uffici di Torino della Bolaffi;
- che, dopo due anni, in data 22.09.04 il Pubblico Ministero ordinava il dissequestro delle monete a favore del Museo della Zecca gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. sull'assunto che "*trattandosi di prove di conio, varianti di conio et similia, il predetto materiale era destinato alla distruzione all'interno della Zecca dello Stato*";
- che, avverso tale provvedimento la Bolaffi presentava, in data 7.4.2005, istanza di revoca del decreto di sequestro e restituzione delle monete ex art. 263 c.p.c.; su quella istanza il Pm esprimeva e trasmetteva al G.i.p. parere negativo "trattandosi di cose destinate alla confisca obbligatoria";
- che in data 9.5.05 la Bolaffi proponeva opposizione ex art. 263 c.p.p contro il provvedimento del 22.9.04;
- che in data 24.10.05 il G.i.p. disponeva che "fermo lo stato di sequestro delle monete e l'affidamento in giudiziale custodia agli opponenti soc. Bolaffi e , la risoluzione della

controversia sulla proprietà delle monete, venga risolta dal Giudice civile del luogo competente per il 1° grado ai sensi dell'art. 263 comma 3 c.p.c.";

- che in data 14.2.2006 il G.i.p. disponeva l'archiviazione del procedimento penale su richiesta del P.M. e, per l'effetto, ordinava la restituzione degli atti al P.m.;
- che veniva nominato custode giudiziario delle monete nella sua qualità di c.a. della società attrice;
- che la Bolaffi, rivendicando la legittimità del proprio acquisto, invitava formalmente l'Istituto Poligrafico a specificare eventuali pretese sulle monete; l'Istituto Poligrafico, invece, con istanza del marzo 2009, chiedeva al G.i.p. la modifica della custodia a favore del Museo della Zecca, "in attesa dell'espletamento delle procedure per la definitiva attribuzione";
- che l'Istituto con lettera del 17.3.09 diffidava la Bolaffi dal compiere ogni atto dispositivo delle monete sull'assunto che le stesse sarebbero ancora oggi indisponibili, sia materialmente che giuridicamente per il protrarsi degli effetti del sequestro a prescindere dall'archiviazione del procedimento penale.

Instauratasi la lite, si costituiva il convenuto contestando la domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che le monete *de quo* rientrerebbero *ex lege* nel patrimonio dell'Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.1.2004 n. 42), che prevede un generale obbligo di tutela dei patrimoni artistici di interesse generale culturale anche in possesso di soggetti privati. Aggiungeva che, a conferma di ciò, si porrebbe il carattere di "rarità numismatica", di interesse pubblico storico delle monete con un errore di conio così evidente; precisava, poi, che le monete immesse sul mercato verrebbero scambiate ad un valore decisamente diverso da quello di mercato, non trattandosi di moneta circolante o commemorativa, rappresentando, pertanto, il proprio interesse a custodirle per assicurarle allo studio futuro e al patrimonio numismatico italiano e a non avallare un tipo di pratica ritenuta speculativa. Richiamava, infine, il regolamento comunitario n.2001/1338 recante la definizione e la disciplina delle "misure necessarie alla protezione dell'euro dalla falsificazione", evidenziando che la Zecca italiana è uno dei Centri deputati ad esaminare ed identificare tutti gli esemplari falsi e di trasmettere i relativi dati al Centro tecnico scientifico europeo secondo la predetta normativa e che l'art. 6 del regolamento prevede l'obbligo per tutti gli enti creditizi (nonché per gli altri istituti che distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale) di "ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e le trasmettono senza indugio alle autorità nazionali competenti".

All'esito dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, e, dopo un rinvio di ufficio, all'udienza del 26.4.2012, la tratteneva in decisione con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

***

La domanda attorea appare fondata e va di conseguenza accolta.

Nessun dubbio sussiste sulla legittimità dell'acquisto delle monete effettuato dalla Bolaffi: le monete non costituiscono corpo di reato (il procedimento penale aperto contro ignoti è stato archiviato come si evince dagli atti richiamati da entrambe le parti) e nessun limite alla libera circolazione delle monte *de quo* può ritenersi operante alla luce delle normativa vigente, sia nazionale che sovranazionale. Sul punto non appaiono condivisibili, infatti, le argomentazioni prospettate da parte del convenuto.

Come correttamente osservato dalla società attrice:

- l'Istituto Poligrafico ammette, nelle proprie difese, che le monete in contestazione costituiscono un evidente "errore di conio" e non dei falsi nummari: ciò rende inconferente, in questo giudizio, il richiamo alla funzione, ai poteri e agli obblighi imposti alla Zecca dalla normativa comunitaria (regolamento n.2001/1338) e dalla legge nazionale attuativa ((l.409/01) richiamate dal convenuto;
- non vi è prova che le monete in questione, per le loro caratteristiche, costituiscano "rarità numismatiche" rientranti nel novero dei beni di "interesse pubblico storico" (pur non escludendosi che possano avere un pregio e dunque un mercato tra i cultori della numismatica) e dunque dell'applicabilità dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;
- in ogni caso, anche qualora le monete fossero dotate dei requisiti di rarità e pregio previsti dalla predetta normativa (comunque non provati nel presente giudizio), da ciò non deriverebbe l'automatica acquisizione al patrimonio dello Stato, essendo necessario, nel caso di beni culturali appartenenti ai privati, il perfezionamento di una procedura complessa che prevede la previa dichiarazione di "interesse culturale del bene" da parte del Ministero competente e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato nel caso di messa in vendita dei beni da parte del privato successiva alla predetta dichiarazione.

Le monete di euro oggetto di causa, proprio per le loro caratteristiche (vizio di conio), non sono adatte alla circolazione come mezzi di pagamento al loro valore nominale. Tuttavia, il loro

commercio, al pari di qualunque oggetto che susciti l'interesse dei cd. collezionisti (di opere d'arte, oggetti di antiquariato, ecc.) non è vietato dall'ordinamento. Lo stesso Codice Urbani, invocato dal convenuto, del resto, dà per implicita la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, come del resto può evincersi dal fatto che nel definire il patrimonio culturale al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 2, viene espressamente indicata la categoria di beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, perciò destinati alla fruizione pubblica. Anche la nozione di beni culturali di cui all'art. 10 del citato *corpus* normativo (cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico oltre i beni indicati al comma 2 del citato articolo, nonché i beni elencati al comma 3 per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13), evoca con certezza l'eventualità di una proprietà privata di tali beni qualora per i beni elencati al comma 3 (tra i quali, per quanto qui di interesse, sono comprese le collezioni numismatiche) che il Ministero non abbia dichiarato di interesse culturale, perché aventi caratteristiche di eccezionalità. Quindi non sono previste limitazioni assolute al possesso di beni culturali da parte dei privati (in tal senso v.si la recente sentenza della Corte di Cassazione, 12.4.2012, n. 13980).

Va pertanto dichiarato che legittima ed esclusiva proprietaria delle monete *de quo* è la società attrice.

L'accoglimento della domanda comporta la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- accoglie la domanda di parte attrice, accertato che legittima ed esclusiva proprietaria delle sei monete per cui è causa è la Bolaffi s.p.a.;
- condanna l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al pagamento delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 140/2012 in euro 500,00 per studio; euro 300,00 per la fase introduttiva; euro 500,00 per la fase istruttoria; euro 600,00 per la fase decisoria, euro 1.125,00 per diritti oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, 10 dicembre 2012

Depositato in Cancelleria
23 GEN. 2013

il Giudice Unico